

**Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972 e DM 17.06.2014 –
Autorizzazione n. 22004 del 2008.**

Rep. N. del

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LAZIO

ASL FROSINONE

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, SUDDIVISA IN N. 5
LOTTE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI A CIRCUITO CHIUSO PER LA
PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ONCOLOGICI E KIT
ANTISPANDIMENTO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI FROSINONE**

LOTTO _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, il Dott. _____, ove
risiede per la carica, autorizzato a rogare i contratti e gli atti nell'interesse dell'ASL stessa, dichiara che hanno
sottoscritto digitalmente il presente contratto, in nome, per conto e nell'interesse, rispettivamente, dell'ASL
Frosinone (di seguito denominata anche Azienda) con sede legale a Frosinone (FR) Via Armando Fabi, n. 34 – P.
IVA: 01886690609, giusti atti deliberativi n. 150 del 22/02/2022 e n. 1050 del 23/12/2022, e della Società _____
(di seguito denominata anche fornitore o ditta), con sede legale in _____ (P.IVA/C.F. _____):
la Dott.ssa Monica Caira - Direttore UOC Provveditorato ed Economato dell'ASL Frosinone – nata a Isola Liri (FR) il
04.07.1966, avente codice fiscale: CRAMNC66L44E340H e domiciliata per la carica presso la sede dell'ASL stessa e
il Sig. _____ - Legale Rappresentante della ditta _____ - nato a _____ il
_____ e avente codice fiscale: _____.

PREMESSO CHE

- a. Con atto Deliberativo n. _____ del _____ l'ASL Frosinone ha indetto una gara d'appalto, ai sensi dell'art.
71 del D.Lgs. n. 36/2023, nella forma della procedura aperta ed in modalità telematica, avente ad oggetto
l'affidamento della fornitura di dispositivi medici a circuito chiuso per la preparazione e somministrazione di
farmaci oncologici e kit antispandimento, per le esigenze della ASL di Frosinone, per la durata di 36 (trentasei)
mesi, per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 1.076.190,00 (IVA esclusa) e inclusi gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla stazione appaltante in € 0,00;

- b. L'ASL Frosinone ha esperito la procedura di gara per l'affidamento della fornitura di che trattasi il cui bando è stato pubblicato, oltre che sulla piattaforma regionale S.Tel.La (bando n. _____ del _____), sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. _____ del _____, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, nonché sul sito istituzionale aziendale nella sezione Bandi e Concorsi;
- c. con Atto Deliberativo n. _____ del _____ della ASL di Frosinone è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. _____ della *"Gara d'appalto, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, nella forma della procedura aperta ed in modalità telematica, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di dispositivi medici a circuito chiuso per la preparazione e somministrazione di farmaci oncologici e kit antispandimento, per le esigenze della ASL di Frosinone, per la durata di 36 (trentasei) mesi"* in favore della _____;
- d. il Codice identificativo di gara è : _____;
- e. il Fornitore ha prestato cauzione definitiva sotto forma di Polizza Fideiussoria n. _____ per un importo pari ad € _____;
- f. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- g. il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Tecnico con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:

- dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, dal Disciplinare di gara e relativi allegati e dai documenti di gara tutti, nessuno escluso, da intendersi integralmente acclusi al presente contratto anche se non materialmente allegati;
- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni legislative, anche regolamentari, in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice civile, dal D.Lgs. n. 36/2023, dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall' Azienda.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

1. L'ASL Frosinone affida alla _____, il lotto n. _____ della Gara d'appalto, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, nella forma della procedura aperta ed in modalità telematica, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di dispositivi medici a circuito chiuso per la preparazione e somministrazione di farmaci oncologici e kit antispandimento, per le esigenze della ASL di Frosinone, per la durata di 36 (trentasei) mesi, oltre eventuale rinnovo per la durata di 12 (dodici) mesi, nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico, negli allegati e nella documentazione di gara;
2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Frosinone ad eseguire le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo triennale complessivo offerto pari ad € _____ (importo comprensivo degli oneri triennali per la sicurezza non soggetti a ribasso e stabiliti dalla Stazione Appaltante in _____);
3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. L'ASL Frosinone si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. L'ASL Frosinone si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo di tale opzione è pari a € _____ al netto di IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

Articolo 3

Durata del contratto e clausola di risoluzione anticipata

1. La durata del Contratto è di 36 (trentasei) mesi, più opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, con decorrenza _____, data di inizio attività, come da apposito verbale/collaudo controfirmato dall'ASL, nella persona del Direttore per l'esecuzione del Contratto (DEC), e dalla ditta aggiudicataria, fatta salva la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale nei casi stabiliti dal contratto stesso e dai documenti ivi richiamati;
2. Il Fornitore, con la domanda di partecipazione e la presentazione dell'offerta dichiara di aver accettato tutto quanto stabilito nel Disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e ogni altro documento di gara, da intendersi integralmente acclusi al presente contratto anche se non materialmente allegati;
3. L'ASL Frosinone, in ogni caso, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la medesima (compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro), qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto e negli altri documenti di gara;
4. L'ASL Frosinone si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal presente Contratto in caso di attivazione da parte della CONSIP, della REGIONE LAZIO o di altro soggetto aggregatore di Convenzioni/Contratti/Accordi Quadro per l'esecuzione dei servizi in essa previsti, purché le condizioni contemplate nelle Convenzioni/Contratti/Accordi Quadro medesimi siano più convenienti per l'ASL. Il fornitore, anche in questo caso, non ha diritto a compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro. Avrà solo il diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite;
5. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'ASL Frosinone di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a condizioni, prezzi e patti più favorevoli per l'ASL Frosinone.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale;
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto;
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, alle caratteristiche della fornitura indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione;
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL Frosinone assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea;
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL Frosinone da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL Frosinone e da terzi autorizzati;
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'ASL Frosinone di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;
8. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'ASL Frosinone.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
 - a) adottare, nell'esecuzione della fornitura, tutte le attività atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'ASL, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;

- b) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- c) effettuare le forniture, impiegando tutte le strutture, le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli atti di gara;
- d) manlevare e tenere indenne l'ASL Frosinone, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Il Fornitore si obbliga a garantire la fornitura richiesta secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli altri documenti di gara e negli atti presentati dal Fornitore in fase di partecipazione (Offerta tecnica ed economica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL Frosinone;
3. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Articolo 7

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. La Ditta appaltatrice si obbliga a consentire che la ASL Frosinone proceda in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche, da parte dei competenti Direttori dell'Esecuzione del contratto, della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, assicurando la massima collaborazione per l'espletamento delle suddette verifiche.
2. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli obblighi contrattuali, il competente DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) in caso di non conformità, contatterà il Responsabile dell'appalto, chiedendo l'immediato intervento risolutivo.
3. Qualora venga accertato il mancato adempimento degli obblighi contrattuali verranno applicate le penali previste negli atti di gara.

Articolo 8

Modalità di esecuzione della fornitura

4. Di norma tutte le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico.
5. Nell'esecuzione della fornitura, la Ditta appaltatrice dovrà osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e porre la massima cura per assicurare una buona e sempre efficiente protezione alle persone ed alle cose.
6. Nel caso la ditta riscontrasse di dover eseguire forniture non comprese nel presente appalto deve immediatamente darne comunicazione al Direttore dell'esecuzione che darà idoneo riscontro. Le forniture non debitamente autorizzate ed accettate dal Direttore dell'esecuzione non verranno contabilizzate e pagate.
7. Per gli ulteriori obblighi del fornitore in fase di esecuzione si rimanda al Capitolato Tecnico.

Articolo 9

Corrispettivi

1. Le condizioni economiche stabilite in sede di gara si intendono fisse ed invariabili, fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara ed espressamente disciplinato dall'art. 120 D. Lgs. 36/2023, per tutta la durata del contratto e verranno liquidate mensilmente.
2. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
3. Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e, salvo quanto previsto al precedente art. 2, punto elenco n. 4, è fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, salvi i casi previsti dalla legge.
5. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 10

Fatturazione e pagamenti

1. La fattura dovrà essere emessa alla Stazione Appaltante, in formato elettronico, come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017 avente ad oggetto: *"Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118"*. Il Fornitore accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017); in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell'art.3 comma 1.

L'aggiudicatario ha sottoscritto il modello di dichiarazione unilaterale, disponibile sul Sistema pagamenti della Regione Lazio, che ha provveduto a scaricare e reinserire sullo stesso Sistema, per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina Uniforme del citato DCA.

2. I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il decimo giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido.
3. Il Fornitore si obbliga a fornire quanto oggetto di ordine da parte del Punto Ordinante aziendale;
4. Il pagamento avverrà nei termini di legge dalla ricezione delle fatture.
5. L'importo della fattura può essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate come di seguito previsto. Dalla fattura possono essere detratti, altresì, gli importi relativi alle manutenzioni effettuate da terzi. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta aggiudicataria a sospendere le prestazioni né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. Se il fornitore procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL e dovuti a tale interruzione.
6. Durante l'esecuzione dell'appalto, in presenza di inadempienze emerse e formalmente contestate dal competente Ispettorato del Lavoro, l'ASL si riserva di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'Aggiudicataria per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento del danno. La sospensione viene notificata in forma amministrativa e non giudiziale.
7. Rimane inteso che l'ASL Frosinone, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
8. L'Impresa aggiudicataria esprime il proprio consenso, ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile, ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima. Il pagamento da parte della ASL di eventuali interessi moratori avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura.
9. Ciascuna fattura per poter essere liquidata dovrà riportare il CIG (Codice identificativo di gara). In caso di mancata o di errata indicazione del CIG, l'ASL comunicherà alla ditta aggiudicataria di stornare integralmente la fattura emessa e di rimettere nuova fattura con i dati corretti. In tale ultimo caso l'ASL non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti delle prestazioni effettuate.
10. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro della regolarità delle fatture, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore, presso _____ e con il seguente IBAN: _____.

11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 11

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Il Fornitore, a seguito di apposita richiesta, ha comunicato all'ASL le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. Il Fornitore si impegna a comunicare ogni successiva modifica ai dati, già, trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 12

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione delle presenti attività rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13

Penali

1. Qualora, durante lo svolgimento delle forniture, si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole

contrattuali e dei documenti di gara ivi richiamati, ovvero rilievi per negligenza nell'espletamento delle stesse forniture, l'ASL Frosinone, previa contestazione a mezzo pec, potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 10 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Frosinone non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come previsto negli atti di gara.

2. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'ASL intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
3. I danni arrecati dal Fornitore alla proprietà dell'ASL verranno contestati per iscritto a mezzo pec. Qualora l'ASL Frosinone non accogliesse le giustificazioni addotte dalla Società ovvero quest'ultima non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'ASL stessa addebitando le spese al Fornitore.
4. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

Articolo 14

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, ha costituito a favore dell'ASL Frosinone una cauzione (garanzia) definitiva di € _____ mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa da _____.
(Eventuale) L'importo della cauzione definitiva è stato ridotto rispetto a quello previsto per legge, per l'importo quinquennale aggiudicato (€ _____) poiché il fornitore risulta essere in possesso delle seguenti certificazioni qualità:
 - _____;
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL Frosinone ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 15

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Frosinone, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) in materia di riservatezza.

Articolo 16

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'ASL Frosinone, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'ASL Frosinone o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento delle forniture ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'ASL da ogni responsabilità.
4. La Società garantisce all'ASL Frosinone la continuità delle forniture a regola d'arte ed il buon funzionamento della strumentazione ad esse eventualmente connessa anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione delle attività e includendo gli eventuali danni nell'ambito delle coperture assicurative previste per legge.
5. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli Uffici dell'ASL competenti in materia.
6. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'ASL resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo alla Società.

7. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutte le precauzioni e le istruzioni previste dal Capitolato e da tale comportamento derivassero danni agli utenti e/o ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento dei danni causati.
8. Il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti i danni accertati, di qualunque natura, arrecati a persone o cose causati dal proprio personale dipendente.
9. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'ASL, in contraddittorio con i rappresentanti della Società.
10. In caso di assenza dei rappresentanti della Società, si procederà agli accertamenti dei danni di cui al punto che precede, in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola ASL, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 17

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, l'ASL Frosinone può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento.
2. La risoluzione del contratto potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36 del 2023;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'ASL Frosinone;
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - k) sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte della società, della prestazione, contestata regolarmente;
 - l) sopravvenuta incapacità giuridica dell'Appaltatore;

- m) avvenuta applicazione di almeno 2 penali in un mese e comunque non più di 6 penali per tutta la durata del rapporto contrattuale;
 - n) avvenuta applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% del valore del contratto;
 - o) ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere sull'affidamento contrattuale;
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASL Frosinone ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'ASL, per l'approvvigionamento delle prestazioni appaltate si rivolgerà alla Società che ha presentato la migliore offerta che si è classificata seconda nell'aggiudicazione, con esecuzione in danno.
 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 18

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'ASL Frosinone ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'ASL, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite pec.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.

5. L'ASL Frosinone può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera da inviarsi a mezzo pec, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'ASL.

Articolo 19

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Articolo 20

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ASL. L'ASL Frosinone si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente, tentata nei confronti dell'ASL Frosinone, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni già erogate.

Articolo 21

Responsabile della Commessa

1. Il Fornitore indica quale Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, con ruolo di referente nei confronti dell'ASL Frosinone il sig. _____, e-mail: _____, pec: _____, telefono: _____, cell. _____.

Articolo 22

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ODF, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Frosinone.
3. In ogni caso, l'ASL Frosinone aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ODF. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'ASL nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 23

Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Frosinone ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 24

Subappalto

1. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa autorizzazione della stazione appaltante;
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ASL Frosinone o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività;
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa

vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate;

4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ASL Frosinone, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata;
5. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.S.L Frosinone da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari;
6. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
8. Fuori dai casi di cui all'articolo 119 comma 11, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ASL Frosinone entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
9. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'ASL Frosinone sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore;
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Frosinone potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno;
11. Per tutto quanto non previsto si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 25

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL per legge;
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 26

Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione

del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ASL Frosinone, è competente, in via esclusiva, il Foro di Frosinone.

Articolo 27

Direttore dell'esecuzione

1. Con l'Atto Deliberativo di aggiudicazione n. ____ del _____, l'ASL Frosinone, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del D.lgs n. 36/2023 e dall'allegato al nuovo Codice degli Appalti N. I.2 art. 8, n. 4 lett. e), ha nominato il _____, DEC (Direttore per l'esecuzione del contratto), attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dalla vigente normativa;

I dati di contatto del DEC sono: numero telefonico: _____, e-mail: _____.

Articolo 28

Clausola Antipantouflage

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della ASL Frosinone che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della ASL Frosinone nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 29

Allegati

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente contratto, ma conservati presso la stazione appaltante, i seguenti documenti: il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato Tecnico del lotto di interesse ed i relativi allegati, l'ulteriore documentazione di gara (DUVRI definitivo, Patto di Integrità ecc.), la cauzione definitiva, le polizze assicurative, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.

Io Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto redatto mediante strumenti informatici su numero venti pagine intere a video. Le parti, con la sottoscrizione, lo dichiarano e riconoscono conforme alle loro volontà sottoscrivendolo digitalmente, con firma digitale, ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, come di seguito specificato:

il Sig. _____, in qualità di Legale Rappresentante della ditta _____, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

La Dott.ssa Monica Caira - Direttore UOC Provveditorato ed Economato dell'ASL Frosinone mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

Io Dott. _____, ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Il sottoscritto Sig. _____, Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e relativi allegati e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili.

La ditta _____ (F.to: Il Legale Rappresentante _____ - in modalità elettronica).

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato ASL Frosinone (F.to: Dott.ssa Monica Caira- in modalità elettronica).

L'Ufficiale Rogante (F.to: Dott. _____ - in modalità elettronica).